

Ordinanza
sulla messa in commercio del legno
e dei prodotti da esso derivati
(Ordinanza sul commercio di legno, OCoL)

del 12 maggio 2021 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 35e capoverso 2, 35f capoversi 2 e 4, nonché 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo di impedire che siano messi in commercio legno e prodotti da esso derivati che non provengono da prelievo o da commercio legali.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica al legno e ai prodotti da esso derivati di cui all'allegato 1.

² Essa non si applica ai prodotti ottenuti da legname di scarto.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. *prima messa in commercio*: la prima immissione sul mercato in Svizzera, a titolo oneroso o gratuito, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale;
- b. *operatore*: ogni persona fisica o giuridica che commercializza per la prima volta legno o prodotti da esso derivati;
- c. *commerciante*: ogni persona fisica o giuridica che nell'ambito di un'attività commerciale acquista o rivende legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato;
- d. *Paese di origine*: Paese in cui è stato prodotto il legname;
- e. *legname di provenienza illegale*: legname ottenuto violando la legislazione applicabile del Paese di origine;

- f. *legislazione applicabile del Paese di origine*: la legislazione in vigore nel Paese di origine per quanto concerne le seguenti materie:
1. i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,
 2. i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,
 3. il prelievo di legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, con particolare riguardo per la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,
 4. i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, e
 5. in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale e del legno;
- g. *concessione di taglio*: ogni norma che conferisce il diritto di tagliare legna in una determinata regione.

Capitolo 2: Dovuta diligenza e tracciabilità

Art. 4 Sistema di dovuta diligenza

¹ Gli operatori devono applicare un sistema di dovuta diligenza.

² Il sistema di dovuta diligenza include:

- a. la raccolta di informazioni e documentazione (art. 5);
- b. l'esecuzione di una valutazione del rischio (art. 6);
- c. l'esecuzione di un'attenuazione del rischio (art. 7).

³ Gli operatori devono aggiornare e valutare annualmente il proprio sistema di dovuta diligenza. Essi possono far valutare il proprio sistema e la sua applicazione secondo l'articolo 10 da un servizio di ispezione riconosciuto.

Art. 5 Raccolta di informazioni e documentazione

¹ Gli operatori hanno l'obbligo di procurarsi le informazioni seguenti:

- a. descrizione del legno o dei prodotti da esso derivati, comprendente la denominazione commerciale e il tipo di prodotto, nonché il nome comune della specie di albero e la sua denominazione scientifica completa;
- b. il Paese di origine;
- c. la regione, in caso di classificazione differenziata del rischio di prelievo illegale nelle regioni di un Paese di origine;
- d. informazioni sulla concessione di taglio, in caso di classificazione differenziata del rischio di prelievo illegale per le concessioni di un Paese di origine o di una regione;

- e. la quantità di legno e prodotti da esso derivati espressa in volume, peso o numero di unità;
- f. nome e indirizzo del fornitore;
- g. prove attestanti il rispetto della legislazione applicabile del Paese di origine; in tale contesto si ritiene che siano di provenienza legale il legno e i prodotti da esso derivati per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'importazione, al transito e all'esportazione secondo l'articolo 8 capoversi 1, 2 o 4 e l'articolo 12 dell'ordinanza del 4 settembre 2013² sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

² Essi devono documentare a chi hanno venduto il legno o i prodotti da esso derivati.

Art. 6 Valutazione del rischio

Gli operatori devono eseguire una valutazione del rischio che il legno o i prodotti da esso derivati provengano da prelievo o da commercio illegali. Tale valutazione avviene sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 nonché secondo i seguenti criteri:

- a. l'eventuale esistenza di una garanzia del rispetto della legislazione del Paese di origine, che può comprendere la certificazione o altre disposizioni verificate da terzi che contemplano il rispetto della legislazione;
- b. la prevalenza di produzione illegale delle specie di alberi in questione;
- c. la prevalenza di produzione illegale nel Paese di origine o nella singola regione del Paese di origine, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati nel Paese di origine;
- d. eventuali sanzioni delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Svizzera in relazione all'importazione, all'esportazione e al transito di legno e prodotti da esso derivati;
- e. la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati;
- f. il rischio di corruzione nei Paesi interessati e altri indicatori riconosciuti in materia di buon governo.

Art. 7 Attenuazione del rischio

¹ Se il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati provengano da prelievo o da commercio illegali non è trascurabile, gli operatori devono attenuare il rischio per mezzo di ulteriori accertamenti e misure.

² Se dopo l'attenuazione del rischio quest'ultimo continua a essere non trascurabile, gli operatori non possono mettere in commercio il legno o i prodotti da esso derivati.

Art. 8 Documentazione e conservazione

Le informazioni secondo gli articoli 4–7 devono essere adeguatamente documentate e conservate per un periodo di cinque anni.

Art. 9 Conservazione dei documenti ai fini della tracciabilità

I commercianti devono conservare i documenti per cinque anni al fine di garantire la tracciabilità secondo l'articolo 35g capoverso 1 LPAmb.

Capitolo 3: Servizi di ispezione**Art. 10** Compiti

Un servizio di ispezione ha i seguenti compiti:

- a. valuta il sistema di dovuta diligenza e la sua applicazione da parte dell'operatore nell'ambito di un'ispezione periodica basata sul capitolato d'oneri dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); eventualmente raccomanda misure adeguate;
- b. informa le autorità in caso di rilevanti o reiterate inadempienze da parte degli operatori;
- c. documenta adeguatamente le informazioni e le azioni di cui alle lettere a e b e le conserva per un periodo di cinque anni.

Art. 11 Riconoscimento

¹ Un servizio di ispezione può essere riconosciuto se soddisfa i seguenti requisiti:

- a. deve essere dotato di personalità giuridica e avere sede in Svizzera;
- b. deve essere dotato delle necessarie competenze ed essere in grado di svolgere le proprie funzioni;
- c. garantisce l'assenza di conflitti di interesse nell'espletare le sue funzioni;
- d. dispone di un accreditamento del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) quale organismo di certificazione della conformità che esegue ispezioni (norma SN EN ISO/IEC 17020: 2012, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni, tipo C³).

² Il riconoscimento avviene su domanda, alla quale deve essere allegata la documentazione secondo l'allegato 2. La competenza per il riconoscimento è attribuita all'UFAM. Quest'ultimo emana un capitolato d'oneri in cui è indicato quali competenze tecniche devono possedere i servizi di ispezione e quali elementi vanno verificati e annotati in un rapporto nell'ambito di un'ispezione.

³ Le norme possono essere consultate gratuitamente e ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

³ Se un servizio di ispezione non adempie più le condizioni, l'UFAM gli fissa un termine per colmare la lacuna. Se la lacuna non viene colmata entro tale termine, l'UFAM revoca l'accreditamento all'organismo e informa il SAS.

⁴ Il SAS invia all'UFAM i rapporti allestiti nell'ambito dell'accreditamento e del mantenimento dell'accreditamento dei servizi di ispezione.

⁵ L'UFAM tiene un elenco pubblico dei servizi di ispezione riconosciuti.

Capitolo 4: Trattamento dei dati

Art. 12 Rilevamento di dati nel sistema d'informazione e accesso

¹ L'UFAM gestisce un sistema d'informazione nel quale rileva i seguenti dati:

- a. dati sull'attività degli operatori, dei commercianti e dei servizi di ispezione;
- b. risultati dei controlli;
- c. dati sull'accertamento, l'apertura, lo stato e il risultato di procedimenti penali;
- d. dati sulla disposizione, lo stato e il risultato di provvedimenti amministrativi.

² I Cantoni hanno accesso al sistema d'informazione e vi registrano dati se ciò è necessario per l'esecuzione secondo l'articolo 15 capoverso 3.

Art. 13 Sistema d'informazione LF-CITES

Nell'ambito dei suoi controlli secondo l'articolo 15 capoverso 2 e nei casi previsti dall'articolo 5 capoverso 1 lettera g parte finale del periodo, l'UFAM può chiedere all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria di avere accesso alle informazioni memorizzate nel sistema d'informazione di cui all'articolo 21 della legge federale del 16 marzo 2012⁴ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

Art. 14 Comunicazione di dati ad autorità estere e istituzioni internazionali

¹ L'UFAM è l'autorità competente per la comunicazione di dati ad autorità estere e istituzioni internazionali.

² Esso può comunicare i dati personali degli operatori, dei commercianti e dei servizi di ispezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative o penali necessarie per l'esecuzione delle disposizioni dell'Unione europea relative alla messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati alle autorità amministrative competenti dell'Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo.

Capitolo 5: Esecuzione

Art. 15 Esecuzione da parte dell'UFAM e dei Cantoni

¹ L'UFAM esegue la presente ordinanza.

² Esso controlla se gli operatori e i commercianti, come pure i servizi di ispezione riconosciuti, rispettano i loro impegni secondo la presente ordinanza; nel caso degli operatori e dei commercianti, il controllo avviene secondo un approccio basato sui rischi.

³ Se il legname è di provenienza nazionale, i controlli degli operatori competono ai Cantoni.

Art. 16 Partecipazione dell'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini

¹ L'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) controlla, su richiesta dell'UFAM, se durante l'importazione di legno e prodotti da esso derivati vengono rispettati gli obblighi previsti dagli articoli 5-7.

² In caso di sospetta infrazione, l'UDSC è autorizzato a trattenere la merce. In tal caso viene coinvolto l'UFAM, che effettua ulteriori accertamenti e adotta le misure necessarie.

³ L'UFAM può richiedere all'UDSC le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 17 Obblighi di informazione e di tolleranza

¹ Gli operatori, i commercianti e i servizi di ispezione devono trasmettere alle autorità competenti, su richiesta, le informazioni necessarie per l'esecuzione e garantire loro l'accesso ai propri impianti e installazioni.

² Su richiesta dell'UFAM, gli operatori, i commercianti e i servizi di ispezione devono registrare i documenti necessari nel sistema d'informazione di cui all'articolo 12 capoverso 1.

Art. 18 Sequestro e confisca

¹ L'UFAM e i Cantoni possono sequestrare a un operatore legno o prodotti da esso derivati se hanno un fondato sospetto che il legno o i prodotti da esso derivati provengano da prelievo o da commercio illegali.

² Essi fissano un termine per consentire all'operatore di invalidare il sospetto.

³ Se il sospetto non viene invalidato entro il termine impartito, il legno sequestrato o i prodotti del legno sequestrati vengono confiscati.

Art. 19 Prodotti sequestrati e confiscati

¹ I prodotti sequestrati sono tenuti provvisoriamente in un luogo adatto e a spese dell'operatore.

² I prodotti confiscati sono:

- a. conferiti in un impianto designato dall'UFAM o in un altro luogo adatto;
- b. venduti;
- c. distrutti, per esempio tramite valorizzazione energetica.

Art. 20 Emolumenti

Per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell'UFAM vengono riscossi emolumenti secondo l'ordinanza del 3 giugno 2005⁵ sugli emolumenti dell'UFAM.

Art. 21 Adeguamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni aggiorna gli allegati 1 e 2 in conformità delle disposizioni dell'Unione europea.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 22 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 23 Disposizione transitoria

Gli articoli 4–9 sono applicabili soltanto al legno e ai prodotti da esso derivati che sono stati messi per la prima volta in commercio dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

⁵ RS 814.014

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

Legno e prodotti da esso derivati che rientrano nella presente ordinanza

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o forme simili
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407	Legno segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno stratificato simile e altro legno, segati per il lungo, tranciati o sfogliati, anche piallati, levigati, assemblati in parallelo o di testa, di spessore non eccedente 6 mm
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette per parquet, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
4410	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (ad esempio «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerati con resine o altri leganti organici
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
4413	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
4414	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette, di legno

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce
4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria, per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno
47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche
48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
9403 30	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
9403 40	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
9403 50	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
9403 60	Altri mobili di legno
9403 91	Parti di mobili di legno
9406 10	Costruzioni prefabbricate di legno

Allegato 2
(art. 11 cpv. 2)

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento dei servizi di ispezione

I servizi di ispezione devono presentare all'UFAM, unitamente alla domanda di riconoscimento, la seguente documentazione:

1 Personalità giuridica e sede

1.1 Estratto del registro di commercio

2 Accreditamento

2.1 Accreditamento da parte del SAS compreso il rapporto di accreditamento del SAS

3 Competenze necessarie

3.1 Descrizione dell'organizzazione e della struttura

3.2 Elenco del personale tecnico competente con copia del rispettivo curriculum vitae

3.3 Descrizione dei compiti e delle responsabilità e della loro ripartizione

Allegato 3
(art. 22)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...⁶

⁶ Le mod. possono essere consultate alla RU **2021** 306.

